

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/22 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 gennaio 2015**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

*Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Autoveicolo utilitario sportivo (SUV) usato, compatto, con quattro ruote motrici, motore diesel di 2 000 cm<sup>3</sup> di cilindrata, cambio manuale a cinque marce e retromarcia. Il peso lordo totale è circa 2 330 kg; la capacità di carico totale è circa 700 kg.</p> <p>Ha un unico spazio integrato per il trasporto di persone e di merci. La cabina presenta una fila con due posti a sedere (compreso quello del conducente) e cinque porte provviste di finestrini (il portellone posteriore è a battente). Il pavimento del vano di carico è coperto da moquette; l'interno del veicolo è interamente imbottito sul tetto e sui lati. Il veicolo è dotato di un meccanismo per alzare e abbassare i finestrini anteriori e posteriori.</p> <p>Si adatta al trasporto di merci rimuovendo la seconda fila di sedili, coprendo i punti di ancoraggio destinati a fissare i sedili posteriori e le cinture di sicurezza e separando la cabina tramite una barriera di rete. I punti di ancoraggio destinati a fissare i sedili posteriori e le cinture di sicurezza non sono stati eliminati né resi definitivamente inutilizzabili.</p>	8703 32 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8703, 8703 32 e 8703 32 90.</p> <p>La classificazione alla voce 8704 come veicolo per il trasporto di merci è esclusa, in quanto le caratteristiche oggettive e l'aspetto generale del veicolo sono quelli di un veicolo destinato principalmente al trasporto di persone (presenza di cinque finestrini, tetto e lati completamente imbottiti, moquette). Le modifiche apportate ai fini del trasporto merci (rimozione dei sedili posteriori, montaggio della barriera di rete) sono facilmente reversibili.</p> <p>Il veicolo va pertanto classificato nel codice NC 8703 32 90 come autoveicolo usato costruito principalmente per il trasporto di persone.</p>